

ACCORDO QUADRO
P.A. 450/ACU/2021
LOTTO 6 CIG: 8895849ED0

INDICE

SCHEMA ACCORDO QUADRO.....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE	5
ARTICOLO 4 – PREZZI UNITARI - IMPORTO ACCORDO QUADRO –DURATA	6
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 6 – COLLAUDO AUTOMEZZI	9
ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	10
ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 9 - PENALI	12
ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	13
ARTICOLO 12 - RECESSO.....	15
ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA	15
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	15
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	16
ARTICOLO 17 - 'TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	17
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO	18
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	18
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	18
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	18
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	21
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI	21

ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Domenico Ruggiero (di seguito denominata anche solo "ASIA" o "Stazione Appaltante");

E

RA.MA Service Srl (P.Iva: 06920481212) con sede legale in via Salvatore Fergola n. 17 Napoli (NA), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sarnacchiaro Salvatore (di seguito denominato "Appaltatore");
Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA, in esecuzione della Determina a contrarre n. 194 dell'8 settembre 2021 dell'Amministratore Delegato, ha indetto la procedura aperta n. 450/ACU/2021, suddivisa in sei lotti, finalizzata alla conclusione di altrettanti accordi quadro, ciascuno con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di manutenzione telai EFFEDI da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 2) che in base al disciplinare di gara *"Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti ed aggiudicarsene al massimo due. Nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo graduato in più di due lotti, gli saranno aggiudicati i due lotti di maggiore importo e così di seguito."*;
- 3) che all'esito delle ordinarie procedure di gara, ASIA., con determina dell'Amministratore Unico del 14 marzo 2022 n. 34, ha disposto di aggiudicare la procedura aperta n. 450/ACU/2021, nel seguente modo:
 - Lotti 1 e 2 in favore del concorrente CREDENDINO VINCENZO SERVICE SNC di Antonio e Luigi Credendino con sede in Caivano zona ASI località Pascarella;
 - Lotti 3 e 5 in favore del concorrente TSM S.r.l. con sede in Napoli via San Nicola alla Dogana 15;
 - Lotti 4 e 6 in favore del concorrente RA.MA. Service S.R.L. con sede in Napoli alla Via Montagna Spaccata 521;
- 4) che nella predetta determina di aggiudicazione si prevedeva che la stessa divenisse efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 5) che ASIA, in seguito all'aggiudicazione, ha avviato l'istruttoria per la verifica sia dei requisiti generali che di quelli speciali dichiarati dai concorrenti primi graduati in sede di gara;
- 6) che, tuttavia, a conclusione della predetta istruttoria e sulla scorta dei documenti acquisiti si è ritenuto che la società RA.MA. Service S.R.L. non fosse munita dell'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II Parte III D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, requisito previsto a pena di esclusione dal paragrafo 7.2 lett. d) del Disciplinare di gara;
- 7) che, pertanto, con determina n. 178 dell'11 novembre 2022 l'Amministratore Unico ha disposto la revoca, in autotutela, dell'aggiudicazione dei lotti 4 e 6 della procedura *de qua*, nei confronti della società RA.MA. Service S.r.l.;

- 8) che avverso il predetto provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, in data 25 novembre 2022, la società RA.MA. Srl ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, (n. R.G. 5590/22) per ottenerne l'annullamento;
- 9) che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, con sentenza del 24 gennaio 2023 pubblicata il 20 febbraio 2023 definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato;
- 10) che, alla luce di quanto sopra, si è reso necessario ed obbligatorio dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR Campania che ha accolto le istanze della ricorrente RA.MA. in ordine all'aggiudicazione dei lotti n. 4 e 6 della procedura *de qua*;
- 11) che, pertanto, con determina dell'Amministratore unico n. 59 del 5 aprile 2023, ASIA, nel prendere atto della sentenza del TAR Campania e dando seguito al giudicato, ha disposto di confermare l'aggiudicazione dei lotti n. 4 e 6 della procedura aperta 450/ACU/2023 in favore di RA.MA. Service S.r.l.;
- 12) in funzione della sottoscrizione del presente contratto, che disciplina l'esecuzione relativamente al lotto n.6, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto, le polizze propedeutiche alla stipula;
- 13) che in virtù dell'art. 8, comma 1 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020 nr. 120, a tenore del quale è sempre autorizzata, *“l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, “nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*, espressamente richiamato nella determina sopra citata n. 59 del 5 aprile 2023, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, in data 13 aprile 2023 è stato dato avvio al servizio, nelle more della stipula del presente contratto;
- Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende RA.MA. Service Srl come in epigrafe identificato;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico accettato in sede di gara;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Ordinativo/richiesta di lavorazione** si intende la richiesta di lavorazione emessa dal Servizio Manutenzione mediante il software di gestione centralizzato utilizzato dalla Stazione Appaltante ed in uso al PC in dotazione all'Appaltatore o a mezzo posta elettronica/fax, solo in caso di comprovato malfunzionamento del software o della connessione remota. L'ordinativo viene emesso in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Paolo Stanganelli giusta determina dell'Amministratore Unico n. 32 del 14 marzo 2023;
- per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende l'ing. Francesco Paolo Annecchino, responsabile Servizio Manutenzione Automezzi ASIA;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi/ricieste di lavorazioni per l'espletamento degli interventi di manutenzione (comprese le eventuali installazioni dei ricambi) meglio dettagliati nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente Accordo Quadro, al quale l'Appaltatore si deve attenere nell'esecuzione del servizio.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi/ricieste di lavorazione, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi di manutenzione, oggetto dei singoli ordinativi/ricieste di lavorazioni nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Disciplinare Tecnico, le cui condizioni si intendono riportate nel presente accordo seppur non materialmente trascritte;
- b) ad utilizzare, per la manutenzione/riparazione dei veicoli, ricambi nuovi, originali della casa costruttrice o ricambi di diversa provenienza e solo previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante purché aventi identiche caratteristiche tecniche e tecnologiche. In quest'ultimo caso, lo sconto da applicarsi sarà quello fissato nel modello "Offerta Economica" rapportato al relativo listino prezzi e/o ai prezzi di mercato. Il prezzo netto dovrà essere, comunque, inferiore a quello ottenuto applicando al listino originale della casa costruttrice lo sconto offerto nel modello "Offerta Economica". Nel caso in cui vadano sostituiti particolari non presenti nel listino, la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi dei suddetti siano conformi a quelli di mercato. Le parti sostituite dovranno essere rese disponibili per eventuali controlli, sino al collaudo della riparazione e restituite alla Stazione Appaltante;
- c) ad assicurare una disponibilità media mensile di automezzi non inferiore al 80% di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 6.1 del Disciplinare Tecnico;
- d) ad assicurare una disponibilità media giornaliera di automezzi non inferiore al 75%, ovvero la percentuale migliorativa indicata nel modello "Offerta Tecnica", di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 6.2 del Disciplinare Tecnico;
- e) ad eseguire gli interventi di manutenzione nel termine essenziale indicato nel preventivo lavori ovvero, in alternativa, nella scheda tecnica di lavoro (es. per gli interventi standard), entrambi approvati dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;
- f) nel caso di interventi standard, a caricare sul software di gestione in uso all'Appaltatore, il consuntivo come indicato nel Disciplinare Tecnico entro 2 giorni dalla conclusione dell'intervento di manutenzione;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del Responsabile Tecnico e/o Capo Officina, a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore

dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Manutenzione di ASIA per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;

h) a segnalare tempestivamente e, comunque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it, ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;

i) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e dei lubrificanti;

l) a provvedere al recupero di qualsiasi rifiuto eventualmente caduto e ad approntare ogni misura necessaria per mitigare l'eventuale perdita di rifiuti liquidi, durante il trasporto degli automezzi;

m) ad avvalersi di personale qualificato nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali necessari all'espletamento delle prestazioni contrattuali;

n) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;

o) ad applicare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, gli sconti offerti in gara sul costo della manodopera e lo sconto offerto sui listini prezzi ricambi vigenti al momento della gara, già ribassati del 5%. I listini prezzi presentati in sede di offerta resteranno validi per l'intera durata dell'Accordo Quadro (ivi compresi eventuali rinnovi);

p) ad eseguire, ove possibile, l'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove è rimessato il veicolo;

q) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante, dal momento della presa in carico dell'automezzo, risultante dall'apposito modulo "verbale di affido e trasporto oggetto di manutenzione" di cui al paragrafo 3 del Disciplinare Tecnico, fino all'atto della relativa riconsegna al Servizio di Manutenzione;

r) a fornire, su richiesta del Servizio Manutenzione, il personale occorrente per le operazioni di collaudo.

s) a garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e smi);

t) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nel Disciplinare;

u) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla medesima Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge;

v) a nominare quale referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Manutenzione di ASIA per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio, il Sig. Mario Colimodio (tel. 081/5882160 – e-mail: direzione@ramaservice.com);

ARTICOLO 4 – PREZZI UNITARI - IMPORTO ACCORDO QUADRO –DURATA

4.1 Prezzi unitari – corrispettivo a misura

In ragione del ribasso unico percentuale offerto in gara, pari al 22%, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore:

- a) un prezzo unitario pari a quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sul listino ufficiale prezzi ricambi EFFEDI, vigente alla data di scadenza dell'offerta, a sua volta già ribassato del 5%;
- b) i prezzi unitari riportati sul listino costo della manodopera per la manutenzione come di seguito riportato:

Sede dell'intervento	Costo orario di riferimento per addetto
Officina ditta aggiudicataria	Euro 21,84
Interventi programmati c/o Strutture ASIA mediante furgone omologato officina mobile	Euro 23,40
Interventi spot c/o Strutture ASIA o su strada, mediante furgone omologato officina mobile	Euro 27,30

Per i ricambi di marca diversa, aventi le stesse caratteristiche degli originali, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un prezzo unitario, appositamente e preventivamente concordato tra le Parti, ma in ogni caso inferiore a quello ottenuto in base a quanto previsto nel precedente capoverso lett. a).

Nel caso di prezzi non previsti nel listino ufficiale la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi di tali ricambi siano conformi a quelli di mercato. I prezzi unitari, di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

Il presente accordo quadro viene stipulato a misura, nel senso che il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore, con cadenza mensile, è dato dal prodotto dei prezzi unitari di ciascuna prestazione eseguita per il numero delle prestazioni svolte nel mese di interesse.

I prezzi unitari sono fissi ed invariabili per tutta la durata del presente accordo quadro (ivi compresi eventuali rinnovi). L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

4.2 Importo presunto

In esecuzione del presente accordo quadro, della durata di 36 mesi, in relazione al lotto n. 4, potranno essere emessi ordinativi/richieste di lavorazione per un valore presunto complessivo di Euro 441.000,00 oltre IVA di cui Euro 13.223,01 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4.3 Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio delle prestazioni avvenuto il 13 aprile 2023, come risulta da apposito verbale sottoscritto dalle parti, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale la Stazione Appaltante può emettere gli ordinativi/richieste di lavorazione nei confronti dell'Appaltato. Anche in seguito alla sua scadenza, l'accordo quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ordinativi/richieste di lavorazione.

4.4 Facoltà di rinnovo

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 12 mesi e nei limiti di importo di Euro 147.000,00 oltre IVA di cui Euro 4.407,67 non soggetti a ribasso. Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 36 mesi di ciascun lotto ovvero 15 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro.

La Stazione si riserva la facoltà di prorogare il presente accordo quadro nelle more del perfezionamento della nuova gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario del singolo lotto, nei limiti di capienza del presente accordo quadro, di eseguire interventi di manutenzione su automezzi di pertinenza di un altro lotto agli stessi patti e condizioni del lotto aggiudicato.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni che si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il DEC, a sua volta, si avvale del supporto del servizio di manutenzione e del magazzino della Stazione Appaltante.

5.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

5.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel disciplinare tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

5.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

5.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

5.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.

5.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 6 – COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITA' DEGLI AUTOMEZZI

6.1 Il Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante esegue il collaudo/verifica di conformità degli automezzi e dei complessivi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione o di ricambistica richiesti. Il collaudo, comprensivo di tutti gli accertamenti ritenuti necessari, deve essere eseguito entro quindici giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi ed è volto ad accertare che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte e che siano stati montati ricambi originali oppure di marca diversa purché abbiano le stesse caratteristiche degli originali. Gli addetti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, possono eseguire ogni altra verifica ritenuta indispensabile per una precisa valutazione degli interventi eseguiti. Compilate con esito positivo le operazioni di collaudo o comunque trascorsi 15 giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante consente all'Appaltatore, tramite il software, di stampare il verbale di "superamento del collaudo". Tale documento è propedeutico all'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e deve essere allegato alla stessa come meglio precisato al successivo art 8.

6.2 Collaudo con anomalie/disfunzioni

Qualora all'esito delle operazioni di collaudo vengano riscontrate anomalie/ disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo o del complessivo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante ha facoltà di accettare l'intervento eseguito, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto nel preventivo approvato. In tal caso si emette il verbale "superamento del collaudo", in cui sono riportate le anomalie riscontrate. Copia del verbale "superamento del collaudo", deve essere trasmessa all'Appaltatore a mezzo e-mail/fax ai fini della relativa fatturazione. Resta inteso che l'importo da fatturare deve corrispondere a quello oggetto del ribasso applicato dalla Stazione Appaltante che è riportato nel verbale di superamento del collaudo.

6.3 Mancato superamento del collaudo richiesta intervento in garanzia

Qualora il collaudo dia esito negativo, l'Appaltatore si obbliga a eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale intervento viene richiesto dal Servizio di Manutenzione mediante la compilazione del modulo "richiesta intervento in garanzia".

L'Appaltatore si obbliga a:

- a) a provvedere, a propria cura e spese al ritiro dell'automezzo entro le 24 ore dalla richiesta di intervento in garanzia;
- b) a eseguire l'intervento nei tempi concordati con la Stazione Appaltante nella richiesta di intervento in garanzia;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dello stesso presso la competente sede della Stazione Appaltante.

Una volta eseguito l'intervento, si procede al relativo collaudo secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.

6.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

7.1 L'Appaltatore garantisce:

- a) per almeno 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di superamento del collaudo, che gli interventi di manutenzione e di ricambistica siano stati eseguiti a regola d'arte e in modo da rendere gli automezzi/compressivi funzionali all'uso cui sono destinati;
- b) per almeno 12 mesi che i ricambi installati sugli automezzi/compressivi siano immuni da vizi e/o difetti.

7.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere anomalie/disfunzioni, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC comunicazione all'Appaltatore. Ricevuta la denuncia, l'Appaltatore deve provvedere ad eseguire l'intervento in garanzia nel rispetto di quanto concordato con la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 Modalità di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di manutenzione (comprensivi di eventuali ricambi)

L'appalto è consuntivato a misura. Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo degli interventi di manutenzione (comprensivi anche dell'eventuale installazione dei ricambi necessari) il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (cd SAS) con il quale riepiloga i servizi espletati nel mese precedente dall'Appaltatore. Lo stato di avanzamento del servizio indica l'importo maturato da quest'ultimo e gli acconti già corrisposti. Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo siano state riscontrate anomalie e/o disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo ai sensi del precedente art. 6.2, il DEC adotta lo stato di avanzamento per un importo corrispondente a quello oggetto di riduzione da parte della Stazione Appaltante e riportato nel verbale di "superamento del collaudo". Il DEC trasmette il SAS al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione del SAS, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

8.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo

scadere dei 26 mesi oppure degli ulteriori 12 mesi in caso di opzione di rinnovo oppure in coincidenza con l'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore

8.3 Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

8.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene con cadenza mensile previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento della rata di saldo viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi espletati.

8.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il CIG ed il codice univoco di Asia Napoli per l'emissione della fattura

elettronica è M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti al paragrafo 2 punto 2 del Disciplinare Tecnico per l'ipotesi di avaria su strada, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari alla somma del costo sostenuto per l'intervento di recupero dell'automezzo in avaria su strada e di quello sostenuto per l'intervento di manutenzione in danno dell'Appaltatore.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 100,00/giorno (nel caso in cui l'impresa non avesse offerto alcun incremento della disponibilità di automezzi funzionanti come indicato al paragrafo 6 punto 2 del Disciplinare Tecnico), qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media giornaliera di almeno il 75% degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 100,00/giorno viene comminata per ogni punto percentuale mancante rispetto alla soglia del 75%, per i primi 15 giorni consecutivi di calendario; a partire dal sedicesimo giorno verrà addebitato, oltre alla penale di cui sopra, il costo giornaliero di un noleggio a freddo di un automezzo di pari categoria;
- b) una penale di Euro 200,00/giorno (nel caso in cui l'impresa avesse offerto un incremento della disponibilità di automezzi funzionanti come indicato al paragrafo 6 punto 2 del Disciplinare Tecnico, per ogni punto percentuale mancante rispetto alla nuova soglia determinata dalla somma del 75% base + Incremento % offerto e fino al 75% compreso; al di sotto del 75% oltre a quanto sopra descritto sarà applicata la penale di cui alla precedente lett.a); *Es. Nel caso in cui l'appaltatore avesse offerto l'incremento del 2% la disponibilità media giornaliera di riferimento sarebbe il 77%, per cui in caso di disponibilità al 74% la penale da comminare ammonterebbe a : $2 \times \text{Euro } 200,00 + 1 \times \text{Euro } 100,00 = \text{Euro } 500,00$.*
- c) una penale di Euro 500,00, per ogni punto percentuale (sotto l'80%), qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media mensile di almeno l'80% degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 500,00 viene comminata per ogni punto percentuale mancante rispetto alla soglia dell'80%;
- d) una penale pari all'1% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il primo e il quinto giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante;
- e) una penale pari al 2% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il sesto e l'undicesimo giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante, oltre alla penale di cui al punto d);
- f) una penale pari al 3% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa

esecuzione oltre il 12° giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione, oltre all'applicazione delle penali di cui alla precedente lett. e); la Stazione Appaltante avrà inoltre la facoltà di attivare il servizio di trasferimento automezzi presso altra officina addebitando, in tal caso, all'Appaltatore sia tale costo che gli eventuali maggiori costi di riparazione rispetto a quelli preventivati.

9.3 Qualora il collaudo dia esito negativo, la Stazione Appaltante in attesa che l'Appaltatore provveda ad eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, si riserva, salvo cause di forza maggiore documentate al servizio manutenzione di applicare:

- a) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione;
- b) una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione. Oltre il 30° giorno la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ovvero di addebitare una penale pari al costo di mercato del noleggio a freddo di un automezzo equivalente a quello non riparato.

9.4 La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari al 50% del valore del ricambio nel caso di utilizzo di pezzi di ricambio che non soddisfino i requisiti richiesti per i medesimi ricambi.

9.5 Mancato uso della targa di prova

Nel caso di mancato utilizzo della targa di prova durante le attività di consegna/riconsegna a cura dell'appaltatore dei veicoli oggetto di manutenzione, sarà comminata una penale di Euro 50,00 e saranno addebitati tutti gli eventuali costi sostenuti dalla Stazione appaltante a seguito di sinistri e/o contravvenzioni e/o mancato pagamento di pedaggi autostradali che hanno coinvolto il veicolo privo di targa di prova;

9.6 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 20 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al RUP e al DEC nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.7 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art.

80, comma 3, del Codice;

- b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro;
- c) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- d) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- e) in caso di subappalto non autorizzato.

11.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- d) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- g) qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- h) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di manutenzione;
- i) nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti quanto previsto al comma 1. del punto 6 del Disciplinare Tecnico per tre mesi consecutivi ovvero nel caso in cui tale inadempienza si verifichi per quattro mesi, anche non consecutivi, di ciascuna delle annualità di durata dell'accordo quadro;
- l) qualora l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di manutenzione per oltre 24 ore;
- m) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo Quadro
- n) il mancato rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti in esecuzione del servizio appaltato.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restante il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

13.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da HDI Assicurazioni n. 0521421434 di importo pari ad Euro 52.920,00.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro. A tal fine, l'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante apposita polizza assicurativa RCT/RCO,

n. 0521422527 stipulata con la HDI ASSICURAZIONI, che tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni/infortuni o quant'altro dovesse verificarsi nell'esecuzione del servizio appaltato. Nello specifico, la polizza assicurativa deve riguardare la responsabilità civile verso terzi, inclusa la Stazione Appaltante e i dipendenti di quest'ultima, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia presso l'Appaltatore (es. automezzi in consegna per gli interventi di manutenzione). L'importo del massimale non può essere inferiore ad Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone e/o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In data 17 aprile 2023, è stata altresì prodotta apposita appendice di vincolo V/N alla predetta polizza con espresso vincolo in favore di ASIA con l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

14.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le caratteristiche di cui sopra. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a produrre un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente accordo quadro. L'appendice deve contenere il vincolo nei confronti della Stazione Appaltante e la previsione che per terzi si intendono anche i dipendenti della SA.

14.3 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

15.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

15.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

15.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsti applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106 co.13

del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG del presente accordo quadro.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il seguente codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: IT08J0514203402CC1651163154. La persona delegata ad operare sul conto è il sig. Salvatore Sarnacchiario.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

18.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

18.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 19 - ESECUZIONE IN DANNO

19.1 Qualora l'Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore, oltre al risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente accordo quadro, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del

subappaltatore/subcontraente”.

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza

alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

21.2 Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con il Committente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d. lgs. 231/2001, sarà facoltà del Committente di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare a risolvere l'accordo quadro.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) DUVRI;
- c) Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore;
- d) Tempari e listini.
- e) Allegato elenco automezzi 6.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo Quadro nel suo complesso.

24.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

24.3 Per quanto non previsto dall'Accordo Quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

24.4 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

Napoli, 25 settembre 2023

A.S.I.A. Napoli SpA

Domenico Ruggiero

RA.MA. Service Srl

Salvatore Sarnacchiaro